SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. **34**.

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera *c)*, 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»;

Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Capo II

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Art. 3.

Conferimento dell'incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4.

Obblighi di informazione

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera *a)*, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5.

Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

Capo III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 6.

Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 7.

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

Art. 8.

Obbligo di iscrizione

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 9.

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera *a)*, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10.

Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12.

Regime disciplinare della società

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. Regolamenti.

Commi 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Commi 4. – 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012):

«Art. 10. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

(In vigore dal 25 marzo 2012)

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da *a)* a *g)*, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-*ter*. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-*bis* in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-*bis*) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera *c)*, 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.".

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.):

«Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

(In vigore dal 11 agosto 2012)

Commi 1. – 4. (*Omissis*).

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) abrogato;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere

negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Commi 5.1 – 12-*bis* (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

«Art. 1.

(In vigore dal 28 febbraio 2012)

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Commi 2. – 6. (*Omissis*).».

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, reca: «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«Art. 31. Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2-*bis*. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-*ter*. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.

2-*quater*. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-*quinquies*. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.

Note all'art. 1:

Il titolo V e VI del Libro V del codice civile recano rispettivamente: «Delle società» e «Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici».

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto legislativo n. 96 del 2001:

«Art. 16. Disposizioni generali.

Comma 1. (*Omissis*).

2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Commi 3. – 5. (*Omissis*).».

Per i decreti del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, 14 dicembre 1999, n. 558 e per l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

13G00073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2013.

Rideterminazione della delimitazione del punto franco di Venezia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, che istituisce un punto franco nel porto di Venezia;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed, in particolare, l'art. 5, che autorizza il trasferimento del punto franco di Venezia nella zona del porto commerciale di Marghera, dettandone le modalità di delimitazione;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, con il quale è stata formalizzata l'attuale delimitazione del punto franco di Venezia all'interno del porto commerciale di Marghera;

Visto l'art. 166 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina l'istituzione e l'esercizio dei punti franchi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 41 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuendogli le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, che prevede che, quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato al Ministro dello sviluppo economico ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro dello sviluppo economico;

Considerata la richiesta avanzata dall'Autorità Portuale di Venezia di modificare l'attuale delimitazione del punto franco di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Delimitazione del punto franco di Venezia

1. La delimitazione del punto franco di Venezia, come prevista dal decreto interministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, viene rideterminata nell'area individuata all'interno degli spazi doganali del Porto commerciale di Marghera, avente una superficie complessiva di circa 8.080 metri quadrati, che si colloca tra l'attuale varco d'accesso al Porto-Molo A e la rotatoria situata nelle aree comuni, confinante, in particolare:

a) a nord, con le aree demaniali destinate a parcheggio automezzi confinanti con via dell'Azoto;

b) ad est, con le aree comuni interne al porto destinate a viabilità e con la prosecuzione di via del Commercio nel tratto compreso tra il varco d'accesso molo A e la rotatoria presente nelle aree comuni interne al porto;

c) ad ovest con via dell'Azoto, con il nuovo varco doganale e l'area demaniale destinata alla viabilità pubblica d'accesso al porto;

d) a sud con le aree comuni interne al porto destinate alla viabilità e, in particolare, occupate da rotatoria stradale.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. La data di attivazione del regime di punto franco nell'area di cui all'art. 1 è stabilita con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione e delle altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza e dell'idoneità dell'area allo scopo previsto, in osservanza della normativa comunitaria vigente in materia. A decorrere dalla medesima data è abrogato il predetto decreto interministeriale 18 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

13A02959

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DIRETTIVA 26 marzo 2013.

Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - fondi immobiliari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed, in particolare, l'art. 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed, in particolare, l'art. 11 dal comma 4 al comma 4-*octies*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 4;

Viste le priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenute nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2013 ed, in particolare, quella concernente "implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole" che impegna il Ministero nella promozione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici;

Dato atto che, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono iscritti, per l'e.f. 2013, i capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 denominati "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole" e che negli stessi sono iscritte, fra l'altro, risorse, quali "residui di lettera F" provenienti dall'esercizio finanziario 2012, destinate all'edilizia scolastica ed utilizzabili per le finalità di cui alla presente direttiva;

Considerata la necessità degli Enti locali e delle Regioni di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili ed accoglienti, in un contesto di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico in linea con l'innovazione della didattica, con la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza degli edifici e di migliorarne la gestione energetica attraverso l'efficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi energetici;

Ritenuta l'esigenza di favorire, nelle more della costituzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui al prefato art. 11, il tempestivo avvio e la realizzazione delle suindicate attività da parte delle competenti Amministrazioni, al fine di consentire all'utenza scolastica interessata il miglior esercizio del diritto allo studio in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle più attuali esigenze della didattica;

Considerata, inoltre, l'opportunità, nell'ottica della massimizzazione delle risorse disponibili per detti scopi, di incoraggiare un'adeguata compartecipazione finanziaria da parte delle Amministrazione competenti anche con l'adozione di strumenti finanziari di carattere innovativo come, in particolare, i fondi immobiliari, in cui far confluire, per un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse, risorse pubbliche e private;

Valutata, infine, l'opportunità, di promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di concreto utilizzo di tali strumenti;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell'art. 275 comma 1 lettera *f)* del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalità sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica, come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare.

2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all'istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Società di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall'Ente locale o dalla Regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

3. Ai fini dell'accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli Enti locali/Regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale – esclusivamente all'indirizzo di PEC: dppr@postacert.istruzione.it – entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando l'importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.

4. Il contributo è concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall'orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalità di cui alla presente direttiva e, per ciascun Ente locale/Regione, non può eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi né essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l'importo complessivo di 5 milioni di euro.

5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sarà loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all'osservanza degli impegni in esso contenuti.

Art. 2.

1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato sul sito INTERNET www.istruzione.it, il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli Enti locali e alle Regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalità per l'effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla presente direttiva.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO A
MODELLO DI PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

L'ENTE LOCALE/REGIONE……….

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO E DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI, DESTINATI ALL'ISTRUZIONE STATALE

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed, in particolare, l'articolo 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed, in particolare, l'articolo 11;

VISTE le priorità politiche del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca contenute nell'Atto di Indirizzo del 4 febbraio 2013 e, in particolare, quella concernente "Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole";

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata in G.U. il ….;

PREMESSO CHE

- il MIUR, le Regioni e i competenti Enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, sono impegnati, per quanto di rispettiva competenza, nell'avvio di iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, secondo la più recente concezione della didattica, in linea con l'innovazione avviata mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché con le funzioni sociali della scuola;

- il MIUR ha interesse a promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di utilizzo, da parte delle competenti Amministrazioni, dello strumento dei fondi immobiliari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, considerato che tale strumento consente di convogliare risorse private e pubbliche e di realizzare un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse;

- l'Ente locale/Regione….. ha individuato gli interventi, di cui all'Elenco, da attivare ai sensi del presente Protocollo di intesa volti a…. , ai fini della promozione di un Progetto, in ogni caso coerente con quanto previsto dalla vigente normativa;

- conformemente alle disposizioni richiamate in premessa, l'Ente locale/Regione…. intende realizzare gli interventi oggetto del Progetto mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati attraverso l'uso dei fondi immobiliari;

- il MIUR ha interesse a sostenere l'attivazione del Progetto da parte dell'Ente locale/Regione…., allo scopo di valutare i risultati dello stesso con particolare riferimento alla concreta applicazione dello strumento dei fondi immobiliari nel settore dell'edilizia scolastica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il MIUR e l'Ente locale/Regione…., di seguito denominati congiuntamente anche "Parti",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le Parti condividono le premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa l'Elenco allegato.

Art. 2
(Progetto)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, l'Ente locale/Regione…. si impegna a definire, promuovere ed attivare l'esecuzione di un Progetto di edilizia scolastica, consistente:
- nella realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico di competenza, destinato all'istruzione statale, che comprendano anche interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da destinare anch'essi all'istruzione statale;
- nell'uso dello strumento del fondo immobiliare, per la realizzazione dei suddetti interventi, da costituire attraverso una Società di Gestione del Risparmio, appositamente individuata dall'Ente locale/Regione tramite procedure ad evidenza pubblica. Al fondo saranno conferiti e/o apportati, da parte dell'Ente locale/Regione, immobili da valorizzare, aree pubbliche per le nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

Art. 3
(Interventi)

L'Ente locale/Regione…. ha individuato gli interventi oggetto del presente Protocollo, di cui all'Elenco, nel quale sono altresì specificati i relativi costi previsti per la realizzazione.

Art. 4
(Realizzazione e impegni dell'Ente locale/Regione….)

Le Parti prendono atto e riconoscono che, conformemente a quanto previsto nelle premesse, il Progetto sarà realizzato mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati e a tale scopo, l'Ente locale/Regione…. si impegna:
- a promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
- ad eseguire una rendicontazione periodica delle fasi di realizzazione del Progetto medesimo, dandone evidenza al MIUR, al fine di garantire un costante monitoraggio sull'andamento dello stesso e la più ampia trasparenza in merito alla gestione dei capitali pubblici utilizzati per l'esecuzione;
- a fornire informazioni in merito al relativo monitoraggio anche attraverso il proprio sito *web* istituzionale.

Art. 5
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha durata per il tempo necessario alla realizzazione del Progetto e, comunque, non superiore a tre anni.

Per il Miur Per l'Ente locale/Regione…..

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E DI NUOVA COSTRUZIONE
DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DESTINATI ALL'ISTRUZIONE STATALE

Tipologia degli interventi	Istituzione scolastica	Indirizzo dell'edificio oggetto dell'intervento	Costo previsto per la realizzazione
		Totale	

13A02914

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2013.

Riconoscimento del carattere scientifico della «Fondazione del Piemonte per l'Oncologia», in Candiolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Vista la nota n. 688/U.G/SAN del 2 marzo 2006 con la quale il Presidente *pro tempore* della Regione Piemonte ha inoltrato al Ministero la documentazione per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo (Torino);

Vista la legge della Regione Piemonte n. 7 del 27 febbraio 2008 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede la costituzione, da parte della Regione e della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, di una Fondazione per lo sviluppo delle attività sanitarie e di ricerca in campo oncologico presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, nonché l'art. 1, comma 3, secondo cui la Regione promuove il riconoscimento della Fondazione quale IRCCS;

Considerato che, in forza della citata legge, in data 18 luglio 2008 è stata costituita la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia e con delibera della Giunta regionale n. 1-11696 del 1° luglio 2009 è stato, tra l'altro, disposto: *a)* di riconoscere l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, gestito dalla suddetta Fondazione, quale presidio ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; *b)* di autorizzare il legale rappresentante della Fondazione all'esercizio dell'attività sanitaria e il relativo accreditamento dei posti letto presso l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro;

Vista la nota n. 2535 del 20 ottobre 2011 con la quale l'Assessore alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte ha ritenuto che il completamento, a livello regionale, del progetto volto alla creazione di un IRCCS sia coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, avviata con delibera della Giunta regionale n. 51-1358 del 29 dicembre 2010, ed ha precisato che il riconoscimento viene richiesto in relazione alla dotazione di posti letto e alle strutture ambulatoriali accreditate e autorizzate dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1-11696 del 1° luglio 2009;

Vista, altresì, la nota n. 313 del 13 febbraio 2013 con la quale l'Assessore alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte: 1) ha confermato che l'assegnazione alla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia dei posti letto necessari al riconoscimento quale IRCCS sarà effet-

tuato nel rispetto dello standard regionale dei posti letto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'emanando regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'art. 15, comma 13, lettera *c)*, della medesima legge; 2) si è impegnato a revisionare la rete ospedaliera assegnando alla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia il ruolo strategico adeguato all'interno della rete oncologica, nonché ad inserire i menzionati aspetti all'interno del Programma operativo «2013-2015» predisposto ai sensi dell'art. 15, comma 20, della citata legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la nota n. 28 del 15 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute hanno preso atto dei sopraindicati impegni assunti dalla Regione Piemonte;

Vista la relazione sulla site visit effettuata il 20 dicembre 2012 dagli esperti della commissione ministeriale di valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico, nominata con decreto ministeriale 5 dicembre 2012;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 13 marzo 2013;

Vista la nota n. 1497 del 14 marzo 2013 con la quale la Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, nel prendere atto del citato parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha proposto l'adozione del provvedimento di riconoscimento;

Vista la nota n. 2623 del 20 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Piemonte ha espresso l'intesa sull'adozione del provvedimento di riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere scientifico nella disciplina di «Oncologia» della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede a Candiolo (Torino), Strada Provinciale 142 - km 3,95, relativamente all'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro con sede a Candiolo (Torino), Strada Provinciale 142 - km 3,95.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

13A02913

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2013.

Modifica della ragione sociale del Centro «Metapontum Agrobios», in Metaponto e riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Metapontum Agrobios» con sede legale in s.s. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (Matera), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5016 del 3 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 1002 del 5 febbraio 2013 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «Metapontum Agrobios» a «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 7-9 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Metapontum Agrobios»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Metapontum Agrobios» con sede legale in s.s. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (Matera), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5016 del 3 marzo 2011, modifica la propria ragione sociale in «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios» con sede legale in S.S. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (Matera).

2. Il Centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios» con sede legale in s.s. 106 Jonica Km 448,2 - 75010 Metaponto (Matera), è riconosciuto

idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 7-9 luglio 2012.

2. Il Centro «Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02882

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.» in Latina, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26201 del 23 novembre 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 3 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 3 luglio 2012.

2. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02883

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Biofarm S.r.l.» in Macerata Campania, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzio-

ne delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Biofarm S.r.l.», con sede legale in Via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (CE), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26194 del 23 novembre 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 16 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Biofarm S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Biofarm S.r.l.», con sede legale in Via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (CE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 16 luglio 2012.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02884

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «SGS Italia S.p.A.» in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 12 luglio 2012 presso il Centro di saggio «SGS Italia S.p.A.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «SGS Italia S.p.A.» con sede legale in Via G. Gozzi, 1/a - 20129 Milano, è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

prove di campo ambientale ed eco tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/95 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

reflui civili e zotecnici.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «SGS Italia S.p.A.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 12 luglio 2012.

2. Il Centro «SGS Italia S.p.A.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02885

DECRETO 8 marzo 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il d.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Lista Registro**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Anguria	Barby	3338	A	ISI sementi S.p.A.
Anguria	Dream	3339	A	ISI sementi S.p.A.
Anguria	Playa	3295	A	United Genetics Italia S.p.A.
Cetriolo	Zingaro	3342	A	Zeta Seeds S.L.
Fagiolo nano	Achille	3353	A	CRA Centro di Ricerca per le Colture Industriali
Fagiolo nano	Eracle	3354	A	CRA Centro di Ricerca per le Colture Industriali
Lattuga	Linfa	3328	A	Blumen s.r.l.
Lattuga	Barbarella	3322	A	Zeta Seeds S.L.
Lattuga	Rihanna	3355	A	ISI sementi S.p.A.
Melanzana	Teresa	3316	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	Teti	3278	A	S.A.I.S. S.p.A.
Melanzana	Myrna	3279	A	S.A.I.S. S.p.A.
Melanzana	Ovale	3329	A	Farao di Renato Faraone Mennella
Melanzana	Frac	3324	A	Zeta Seeds S.L.
Melone	Aris	3320	A	Zeta Seeds S.L.
Peperone	Fiore	3347	A	Lamboseeds s.r.l.
Peperone	Bixio	3312	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	Nikolas	3343	A	Akira seeds S.L.
Peperone	Inviktus	3345	A	Akira seeds S.L.
Peperone	Frank	3344	A	Akira seeds S.L.
Peperone	Ascanio	3275	A	S.A.I.S. S.p.A.
Peperone	Alceo	3276	A	S.A.I.S. S.p.A.
Peperone	Mannal	3277	A	S.A.I.S. S.p.A.
Peperone	Kadmio	3313	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	Kromo	3314	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Sedano Rapa	Furlan	3349	A	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - E.R.S.A.
Zucchino	Colosseo	3327	A	Blumen s.r.l.
Zucchino	Parsifal	3326	A	Blumen s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02909

DECRETO 8 marzo 2013.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il d.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, è iscritta nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata.

Specie	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Cucurbita maxima Duchense x *Cucurbita moschata* Duchense	Polifemo	Esasem S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02910

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logika società cooperativa» in Livorno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 2 dicembre 2011 n. 649/11 con il quale la società cooperativa «Logika società cooperativa», con sede in Livorno è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Bianchini nè è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 30 gennaio 2012, pervenuta in data 13 febbraio 2012, con il quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2012 n. 576/2012 con il quale il dott. Enrico Bianchini è stato sostituito con il dott. Eustachio Festa;

Vista la nota del 27 settembre 2012, pervenuta in data 9 ottobre 2012, con il quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro il 5 ottobre 1977, e domiciliato in Livorno, via delle Cateratte n. 90/6, in sostituzione del dott. Eustachio Festa, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02843

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro Tosco-Lombarda» in Collesalvetti, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 6 ottobre 2011 n. 545/2011 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di lavoro Tosco Lombarda», con sede in Collesalvetti (LI)è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola Liguori nè è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2011, pervenuta in data 1° dicembre 2011, con il quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2012 n. 577/2012 con il quale il dott. Nicola Liguori è stato sostituito con il dott. Eustachio Festa;

Vista la nota del 27 settembre 2012, pervenuta in data 9 ottobre 2012, con la quale il dott. Eustachio Festa ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro il 5 ottobre 1977, e domiciliato in Livorno, via delle Cateratte n. 90/6, in sostituzione del dott. Eustachio Festa, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02844

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcipelago soc. coop. r.l.» in Portoferraio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 15 gennaio 2003, n. 3/2003 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Arcipelago Soc. Coop. a r.l.», con sede in Portoferraio (Livorno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Leo Lupi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 14 giugno 2012, ai sensi dell'art. 37 L.F.;

Visto che con la nota suddetta del 14 giugno 2012, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 371 L.F.;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Leo Lupi, già nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Arcipelago Soc. Coop. a r.l.», con sede in Portoferraio (Livorno), con D.M. 15 gennaio 2003, n. 3/2003, ai sensi dell'art. 37 L.F. è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro il 5 ottobre 1977, e domiciliato in Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6, in sostituzione del rag. Leo Lupi, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02845

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 ottobre 2012.

Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9, gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012). (Delibera n. 479/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2005, ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all'Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008, ed in particolare l'art. 19, comma 2, il quale prevede che l'Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale l'Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Vista la delibera n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modifiche e integrazioni» con la quale l'Autorità, nel razionalizzare l'assetto organizzativo dei propri Uffici, ha modificato la denominazione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva in Ufficio diritti digitali;

Vista la delibera n. 681/11/CONS del 12 dicembre 2011, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2011 (stagione sportiva 2010/11)», con la quale l'Autorità determinava nello 0,3 per mille la misura del contributo per la stagione sportiva 2010/11;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 9 del 2008, per «organizzatore della competizione» si intende il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 9 del 2008, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

Considerato che per «stagione sportiva» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo n. 9 del 2008 si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

Considerato che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2012 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2011/12;

Tenuto conto che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all'obbligo di contribuzione, costituiscono ora oggetto di cessioni gestite unitariamente dalle organizzatori delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;

Considerato che l'art. 27 del decreto legislativo n. 9/2008, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce i criteri applicabili «al fine di consentire un'applicazione graduale» delle norme ivi previste, ponendo il 2010 come anno a partire dal quale si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;

Ritenuto di replicare nella materia *de qua* il principio dell'applicazione graduale, e pertanto di poter confermare il contributo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008 nella misura dello 0,3 per mille per la stagione sportiva 2011/2012;

Considerato che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2012;

Vista la delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012» e in particolare l'art. 2 che conferma l'esenzione dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2011;

Ritenuto opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto compatibili;

Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

Vista la relazione illustrativa della Direzione Servizi Media;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/12, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 2.

Modalità di versamento e comunicazioni

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2013, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2013, i dati anagrafici ed economici richiesti, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI

Allegato alla delibera n. 479/12/CONS
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio organizzazione, bilancio e programmazione
Centro Direzionale Isola B5
80143 Napoli

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto …………………………nella qualità di ……………………….…...…….
dell'impresa ………………..………… iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………..…
al numero ……………………... Reg. imprese n……………………..……..
C.F……………………….…………... P.IVA ……………………….…………..
Sede Legale …………………..… Prov. ….. Via ……………………….………
…….……. N.… …..cap ……….
Tel. …………………... Fax ………..………………. E-mail ……………….………

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (G.U. n. 27 del 10/2/2008)

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi lordi conseguiti nella stagione 2011/2012:
€. ……………………..……

Calcolo del contributo dello 0,3 per mille (Ricavi lordi x 0,3/1.000) :

Ricavi imponibili €.:	Contributo €:

Annotazioni:____

Data Il legale rappresentante

AVVERTENZA:

La delibera del 12 dicembre 2011, n. 681/11/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza al combinato disposto dagli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9/08 e dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2012. La delibera, in ossequio al dettato normativo citato, è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2012, ai fini della sua esecutività, pertanto il termine per l'effettuazione del previsto versamento deve intendersi posticipato al 31 luglio 2012, in luogo di quello del 31 maggio 2012 originariamente previsto.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

13A02958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 39/13/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 20 febbraio 2013.

Con ministeriale n. 36/0004214/MA004.A007/COM-l-111 del 22 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 39/13/DI, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 20 febbraio 2013, concernente l'adeguamento del contributo pere la copertura delle prestazioni per indennità di maternità per l'anno 2013.

13A02912

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «MAÇÃ RISCADINHA DE PALMELA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 85 del 23 marzo 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «MAÇÃ RISCADINHA DE PALMELA». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A02911

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-081) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.